

Modifiche al D.Lgs. 28/2010


Durata della mediazione e Delega per la partecipazione al procedimento

Modifiche al D.Lgs. 28/2010


Durata
art. 6

Delega
art. 8 comma 4 bis

FONTI DELLA MEDIAZIONE civile e commerciale




D.Lgs. 28 / **2010**



La mediazione civile e commerciale compie 15 anni..

Modifiche al D.Lgs. 28/2010 introdotte per mezzo della Legge Delega 26/11/2021 n. 206

(Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e **per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie** e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)



D.Lgs. 149/22

Riforma Cartabia

D.Lgs. 216/24

Correttivo Cartabia

art. 6 - Durata

dalle origini ...

**1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi.
(omissis)**

art. 6 - Durata ... ai giorni nostri

Riforma Cartabia

Art. 6 Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.

3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.

Correttivo

Art. 6 Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.

4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

D.Lgs. 216/2024

Correttivo

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, **si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è stato depositato il verbale conclusivo della mediazione.**

Sintesi (art.6 D.lgs 28/2010)

Durata della mediazione (cosa cambia):

- **Si applica dal 25/1/2025 anche ai procedimenti pendenti**
- **Proroga con atto scritto o a verbale di mediazione**
- **Sistema di durata duale**



6 mesi + 3 (prorogabili all'infinito) per mediazioni volontarie o soggette a condizione di procedibilità

6 mesi + 3 (non ulteriormente prorogabili) per mediazioni delegate dal giudice (proprie o improprie)

Questioni controverse

Soddisfacimento della condizione di procedibilità in mediazione demandata (propria o impropria)

Art. 5 testo originario

1bis. (omissis) ... Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, **assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione...**

Art.6 comma 2 riforma Cartabia

6. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o **dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa** e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.

Termine perentorio o ordinatorio ??

Avv. Duccio Viligiardi - «Durata della mediazione e Delega per la partecipazione al procedimento»

D.Lgs. 28/2010

Correttivo

Art. 6 comma 3

Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, **nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice** adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.

contrasto giurisprudenziale risolto da

Cass. civ. 40035/2021

«Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2 bis d. lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria *ope iudicis* è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, **e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione**»

Questioni controverse

Impugnazione di delibera condominiale e condizione di procedibilità

Art. 5 comma 6 testo originario

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, **decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.**

Art. 8 comma 2 riforma Cartabia e Correttivo

2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, **la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.** La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

Art. 11 comma 4 bis Correttivo

4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, **decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.**

Art. 1137 c.c.

Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). -
(omissis) ... Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento **nel termine perentorio di trenta giorni**, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti...

Sintesi (art. 6 e art. 8 comma 2 D.Lgs 28/2010)

La pendenza della mediazione, dal momento in cui la domanda perviene nella sfera di conoscenza della parte invitata, produce un effetto:

- **Dilatorio** (delle azioni giudiziali)
- **Interruttivo della prescrizione** (come la domanda giudiziale)
- **Impeditivo della decadenza** (solo per una volta)

Questioni controverse

Impugnazione di delibera condominiale e condizione di procedibilità

Attenzione !

I termini di decadenza per l'impugnativa della delibera condominiale che, per effetto dell'assoggettazione della materia condominiale alla condizione di procedibilità, saranno adesso (per le procedure già pendenti al 25 gen. 2025 e per quelle a venire) di :

- **30gg + 180gg** (con mediazione ancora aperta)
- **30gg + Xgg (fino alla data di deposito del verbale negativo) + 30gg** (per le mediazioni concluse)

Tribunale Roma, sez. VIII, 22/10/2014

«La durata massima del procedimento di mediazione è stata stabilita allo scopo di evitare che le parti fossero assoggettate *sine die* al divieto di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria se non dopo aver fatto ricorso alla procedura di mediazione (...) ne consegue che **tale limite temporale non può che operare esclusivamente per l'azionabilità delle domande in sede giudiziale** e non, viceversa, costituire un limite temporale per la formazione dell'accordo.»

D.Lgs. 28/2010 aggiornato al Correttivo Cartabia

Art.8 comma 4-bis

La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con **atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante**. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il **delegato** a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a **copia non autenticata del proprio documento** di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

Art.11 comma 7

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli **atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile**, per procedere alla trascrizione dello stesso la **sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato**. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Art. 1392 c.c.

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

D.Lgs. 28/2010

Art. 8 comma 4

4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Questioni controverse

Cass. civ. 8473/2019

«La parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una **procura sostanziale**, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista»

Corte d'Appello di Napoli, Sez. II, sentenza del 29/09/2020, n. 3227

“Effettivamente il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 esige la presenza personale della parte, ovvero la presenza di un rappresentante munito di procura speciale [...]. Il rappresentato, quindi – trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale – **deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti e solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi.** La mediazione, infatti, non può considerarsi ritualmente esperita neppure con la semplice partecipazione del legale, ancorché munito di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella detta procedura, la funzione del legale, come definita in via interpretativa dall’art. 5, co. 1-bis e co. 2, D.Lgs. n. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa e non (per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell’istituto), di rappresentanza della parte assente”

Tribunale di Palmi, Sez. Unica, sentenza del 15/12/2021, n. 1064.

“Il rappresentato, quindi – trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale – deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti e **solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi**, atteso che nel caso di specie il conferimento dei poteri è descritto **“con una formula troppo ampia e generalizzata per far legittimamente ritenere ch’essi le siano stati conferiti con specifico riguardo all’“affare” trattato nella Mediazione n. 45/2020 e per “disporre dei diritti sostanziali” che ne sono sottesi, sì da costituire, per l’appunto, una “procura speciale sostanziale”**: manca, invero, il benché minimo accenno alla predetta procedura ed alle specifiche attività da compiersi ai fini di una corretta e proficua gestione del mandato media-conciliativo” [...]

Tribunale di Latina, Sez. I, ordinanza del 28/12/2021

“Occorre applicare le ordinarie norme in materia di rappresentanza, sicché la procura, ai sensi dell’art. 1392 c.c., non ha effetto se non è conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere...poiché non si dubita della **natura pubblica dell’accordo di mediazione che costituisce titolo esecutivo, validamente trascrivibile**, la procura per la relativa conclusione deve necessariamente rivestire, a sua volta, **la forma solenne dell’atto pubblico** a pena di insussistenza della rappresentanza in questione”

Sintesi

(art.8 comma 4 bis D.Lgs 28/2010)

Caratteristiche della delega:

- **Per atto scritto**
- **Contenente estremi documento identità delegante**
- **Firma non autenticata** (tantomeno dal legale)
- **Può o meno riportare giustificati motivi**
(in relazione ad eventuale processo)

Tribunale di Firenze, sentenza 15/03/2024 n. 316

Il Tribunale di Firenze, partendo dall'assunto della necessità, nella mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità, della comparizione personale delle parti davanti al mediatore, con l'assistenza del difensore, e considerando la possibilità, nel caso di presenza di giustificati motivi, della parte di farsi sostituire da chiunque, e quindi anche dal proprio difensore rilasciando a tale scopo una procura sostanziale, arriva a considerare **il rilascio di procura sostanziale senza giustificati motivi causa di improcedibilità della domanda.**

Grazie dell'attenzione!

Avv. Duccio Viligiardi - «Durata della mediazione e Delega per la partecipazione al procedimento»